In primo piano

Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476, 478, 479, 488, 654 e 663 c.p.c.; artt. 153 e 154 disp. att. c.p.c.).

Si comunica che dal 1° marzo 2023 le Cancellerie del Tribunale e del Giudice di Pace di Padova non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

L'art. 475 c.p.c. (ora rubricato "Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale"), nel testo interamente riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 -, dispone infatti che le "sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 cpc, per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti."

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. previa attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi dell'art. 196 octies c.p.c. dei provvedimenti giudiziari esecutivi estratti dai fascicoli informatici oppure, in caso di atti non dematerializzati, chiedendo alle competenti cancellerie il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione (art. 153 disp.att. c.p.c.) previo pagamento dei diritti di copia con modalità telematica.